

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2018, n. 863

COMUNE DI TARANTO - Nuovo Piano Regolatore del Porto. Variante al PRG ex art. 16 della LR 56/1980, adottata con DCC n.123 del 05/11/14 e n.5 del 25/01/16. - Parere di compatibilità paesaggistica e approvazione con prescrizioni.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale, sulla base delle istruttorie espletate dal Servizio Strumentazione Urbanistica e dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, confermata dai rispettivi Dirigenti della Sezione Urbanistica e della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, riferisce quanto segue:

““ Il Comune di Taranto, munito di PRG approvato con DPGR n.421 del 20/03/78 (con declaratoria di adeguamento alla LR 56/1980), con DCC n.123 del 05/11/14 ha adottato la Variante al PRG per il nuovo Piano Regolatore Portuale (PRP) con la procedura ordinaria ai sensi dell'art. 16 della LR 56/1980, e con DCC n.5 del 25/01/16 ha controdedotto, previa pubblicazioni degli atti adottati, alle osservazioni e ricorsi pervenuti.

Il provvedimento di adozione esclude *“le opere che interessano gli interventi ‘Tempo Rossa’ (prolungamento del pontile petroli, serbatoi ed ogni altra opera relativa), con conseguente revisione dell’Atto di intesa Città-Porto di cui alla delibera di C.S. n.116/06, perfezionato con delibera di C.C. n.41/07”*.

I relativi atti tecnico-amministrativi sono stati trasmessi dal Comune con nota prot. 137350 del 09/09/16 della Direzione Pianificazione Urbanistica - Edilizia (costituiti come da elenco dettagliato contenuto nella citata nota comunale, a cui si rinvia per economia espositiva).

Con nota della Sezione Urbanistica Regionale (SUR) prot. 8254 del 04/11/16, a seguito di una prima lettura della documentazione pervenuta, sono state richieste integrazioni al Comune di Taranto, interessando inoltre, per quanto di rispettiva competenza, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, la Sezione Lavori Pubblici e la Sezione Autorizzazioni Ambientali regionali.

A detta richiesta del SUR prot. 8254/2016, risultano pervenuti i seguenti riscontri:

- nota prot. 12962 del 28/11/16 della Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio VAS regionale, ove è richiamato il proprio precedente Atto Dirigenziale n.149 del 22/04/15, di dichiarazione della sussistenza delle condizioni di esclusione dalla procedura VAS, di cui all'art. 7.2a) - punto VIII del Regolamento Regionale 18/2013 (AD assunto sulla scorta di attestazione comunale prot. 26222 del 14/02/14 e di nota istruttoria prot. 2330 del 17/03/15 del Servizio Urbanistica - Ufficio Strumentazione Urbanistica);
- nota prot. 2315 del 30/03/17 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica regionale, ove è richiamata la propria precedente DGR n. 1918 del 15/10/13, di rilascio del parere paesaggistico favorevole sul PRP ai sensi dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, con le medesime prescrizioni già espresse con lo stesso provvedimento;
- nota comunale prot. 111490 del 18/07/17, di specificazioni;
- parere prot. 951 del 16/01/18 della Sezione Lavori Pubblici regionale, ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001, favorevole con precisazioni.

Pertanto, sulla scorta della predetta documentazione ad oggi complessivamente pervenuta, si rappresenta quanto segue.

ISTRUTTORIA REGIONALE

A) ASPETTI AMBIENTALI E VINCOLI TERRITORIALI

1. Adempimenti in materia di VAS

Si prende atto dell'Atto Dirigenziale n.149 del 22/04/15 della Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio VAS regionale, di dichiarazione della sussistenza delle condizioni di esclusione della Variante al PRG in oggetto dalla procedura VAS, di cui all'art. 7.2a) - punto VIII del Regolamento Regionale 18/2013 (AD richiamato nella nota prot. 12962 del 28/11/16 della medesima Sezione).

Peraltro, in ordine propriamente al nuovo Piano Regolatore Portuale, a cui è univocamente riferita la Variante al PRG oggetto specifico del presente procedimento, devono in questa sede ribadirsi le risultanze e le prescrizioni contenute nel Parere Motivato espresso dal Servizio Ecologia regionale giusta precedente Determinazione Dirigenziale n.78 del 06/04/12, segnatamente comprendente i contributi resi -nell'ambito della consultazione- dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale;

- a. Autorità di Bacino della Puglia: nota prot. 8952 del 27/07/11;
- b. Servizio Ecologia della Regione Puglia: nota prot. 7777 del 29/07/11, sul tema della "Valutazione d'Incidenza";
- c. ISPRA - Settore Valutazioni Piani e Programmi: nota prot. 23627 del 15/07/11;
- d. Servizio Ecologia della Regione Puglia: nota prot. 9341 del 10/10/11, sul tema del "Rischio di Incidenti Rilevanti";
- e. Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici: nota prot. 16480 del 06/10/11;
- f. Servizio Regionale Tutela delle Acque: nota prot. 3288 del 20/10/11.

Quanto innanzi, comportante complessivamente richiesta di adempimenti ed adeguamenti progettuali. A tale riguardo, la nota comunale prot. 111490/2017 (in precedenza richiamata) specifica quanto segue: *"(..) per quanto riguarda le prescrizioni formulate col parere motivato VAS, di cui alla D.D. del Servizio Ecologia della Regione Puglia n. 78/2012, si precisa che le stesse sono state recepite nel revisionato Rapporto Ambientale, e relativi elaborati di piano, già trasmesso dall'Autorità Portuale di Taranto con nota prot. 3546/TEC dsl 12/04/2013 (che si allega in copia alla presente - allegato 3)."*

In particolare, con la sopra citata nota prot. 3546/TEC del 12/04/2013 l'Autorità Portuale di Taranto trasmetteva al Servizio Assetto del Territorio -oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio- ed al Settore Ecologia-Ufficio VAS -oggi Sezione Autorizzazioni Ambientali- della Regione Puglia *"la revisione del Rapporto Ambientale e gli elaborati di PRP che recepiscono le osservazioni formulate con determina dirigenziale del Servizio Ecologia"* e la Relazione di compatibilità paesaggistica del PRP.

Ciò stante, resta evidente che l'attuazione degli interventi urbanistico-edilizi e la realizzazione delle relative opere ed insediamenti nell'ambito territoriale oggetto della Variante al PRG in argomento, sono subordinate all'adeguamento (ove non già eseguito) degli elaborati scritto grafici definitivi della Variante stessa alle prescrizioni complessive di cui alla richiamata Determinazione Dirigenziale n.78 del 06/04/12, e/o comunque alla puntuale esplicitazione scritto-grafica degli adeguamenti eseguiti.

2. Verifica di compatibilità geomorfologica

Si prende atto del parere -favorevole con precisazioni- di compatibilità geomorfologica ex art. 89 del DPR 380/2001, espresso con nota prot. 951 del 16/01/18 dalla Sezione Lavori Pubblici regionale,.

3. Rischio incidenti rilevanti

In merito al tema "rischio incidenti rilevanti" e rispetto a quanto in precedenza evidenziato e raccomandato dalla DD. n.78 del 06.04.2012 (parere motivato VAS) si rileva quanto segue:

- **Art. 22 c.7 dei D.Las 105/2015 Elaborato Tecnico "Rischio Incidenti Rilevanti (ERIR)**

Con Delibera n.229 del 10.11.2015 il Consiglio Comunale di Taranto ha concluso la procedura di redazione dell'ERIR. Più precisamente, dal testo della citata Delibera, risulta che il Consiglio Comunale ha preso atto delle risultanze emerse dal Documento dell'ERIR ed evidenziato che lo stesso è da unire al PRG vigente.

Con particolare riferimento all'ambito portuale, si rileva che le aree di danno relative ad alcuni scenari incidentali riguardanti lo stabilimento a rischio di incidente rilevante ENI S.p.A fuoriescono dal confine dello stabilimento e investono aree oggetto della variante.

A riguardo, non risulta che l'amministrazione comunale negli elaborati riguardanti la variante in oggetto, abbia disciplinato l'uso di dette aree sottoponendole a specifica regolamentazione con eventuali limitazioni sul loro utilizzo, né tantomeno valutato la necessità di introdurre "fasce di rispetto" e quindi variato le NTA del vigente strumento urbanistico.

Considerato che ai sensi del punto 3.1 Allegato al DM 9 maggio 2001, l'ERIR deve costituire "parte

integrante e sostanziale” dello strumento urbanistico vigente si ritiene necessario che tutti i vincoli di edificazione/arretramento stabiliti nell’ERIR siano riportati direttamente sulle tavole della pianificazione urbanistica vigente al fine di assicurare che ogni iniziativa di trasformazione territoriale che potrebbe interessare tali aree sia legittimamente congruente con lo strumento urbanistico vigente.

• **Art. 21 del D.Lgs 105/2015 Piano di Emergenza Esterno (PEE)**

Risulta necessario verificare le condizioni di coerenza e sinergia tra le previsioni urbanistiche contenute nella variante urbanistica e gli altri strumenti di governo del rischio pertinenti, ovvero i Piani di Emergenza Esterni (P.E.E) adottati dalla Prefettura di Taranto e riguardanti i seguenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante ricadenti nell’ambito portuale:

- Eni S.p.A. - Divisione Refining & Marketing - Decreto prefettizio n.31722 del 19.12.2013;
- ILVA S.p.A. in A.S. - Decreto prefettizio n.4427 del 11.02.2014;
- Taranto Energia S.r.l. in A.S.- Decreto prefettizio n.4423 del 11.02.2014.

• **Adempimenti Piano di Emergenza Portuale (PEP)**

L’art.33 del D.Lgs.105/2015 ha abrogato il Decreto Ministeriale n. 293 del 16 maggio 2001 con cui si:

- promuoveva il processo di elaborazione del Rapporto integrato di sicurezza portuale, RISP, fungendo da punto di raccolta delle informazioni necessarie alla sua redazione e al loro trasferimento ai soggetti obbligati alla sua redazione;
- coordinava la conferenza dei servizi che approvava il RISP adottando anche le eventuali prescrizioni stabilite dalla Conferenza (art. 5);
- predisponava il piano di emergenza portuale (art. 6, cc. 1 e 2);
- trasferiva al prefetto le informazioni necessarie alla redazione del piano di emergenza esterno all’area portuale (art. 6, c. 4).

B) ASPETTI PAESAGGISTICI

La Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, con propria nota istruttoria prot. 2315 del 30/03/17, ha espresso il parere favorevole di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 96.1.c delle NTA del PPTR, nei termini di seguito riportati:

““(DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI)

Premesso che con DGR n. 1918 del 15.10.2013 in vigore del precedente piano paesaggistico PUTT/P, approvato con DGR n. 1748 del 15.12.2000, in relazione alla richiesta di parere paesaggistico previsto dall’art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, per il progetto proposto, è stato espresso parere favorevole, con prescrizioni.

Il Comune di Taranto con Delibera di Consiglio Comunale n. 123/2014 ha adottato la Variante al PRG per il nuovo Piano Regolatore del Porto, ai sensi dell’art. 16 della LR 56/1980, e con Delibera di Consiglio Comunale n. 5/2016 ha controdedotto, previe pubblicazioni degli atti adottati, alle osservazioni e ricorsi pervenuti ai Comune stesso. Successivamente con nota n. 137350 del 09/09/2016 ha trasmesso gli atti alla Sezione Urbanistica regionale per l’approvazione della variante al PRG.

Ciò premesso con nota n. 8254 del 4.11.2016, acquisita al protocollo della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio con n. 972 del 02.02.2017, la Sezione Urbanistica regionale ha chiesto a codesta Sezione parere di compatibilità paesaggistica ex art 96 comma 1 lettera c delle NTA del PPTR in ordine alla variante al PRG adottata dal Comune di Taranto.

(TUTELE DI CUI AL DLGS 42/2004 - PARTE TERZA)

Il Nuovo Piano Regolatore del Porto di Taranto ricade, così come già rappresentato DGR n. 1918 del 15.10.2013, su aree il cui regime giuridico risulta interessato dai seguenti ordinamenti vincolistici:

- *Territori Costieri ex art. 142 D. Lgs. n. 42/2004. Lettera A.*
- *Corso d’acqua iscritto negli elenchi delle acque pubbliche, area tutelata ex art. 142 D.Lgs. n. 42/2004.*

Lettera C. Nel dettaglio trattasi del "Fiume Tara, Gravina Gennarini, Le Caspide e Triglia".

(TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE - PPTR)

Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015, si rileva che l'intervento progetto, ricade nell'Ambito Paesaggistico "Arco Jonico Tarantino" ed in particolare nella Figura Territoriale denominata "L'anfiteatro e la Piana Tarantina". In particolare dalla consultazione degli elaborati 6) -Il sistema delle tutele: beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici- del PPTR si rappresenta che:

- Struttura Idro - geomorfologica:

- Beni paesaggistici: le aree comprese nel sottoambito operativo e in quello di interfaccia territorio-porto sono interessate da beni paesaggistici del suddetto sistema, nel dettaglio da "Territori costieri" sottoposti agli indirizzi di cui all'art. 43, alle direttive di cui all'art. 44, alle prescrizioni di cui all'art. 45 delle NTA. Le aree funzionali INT- 4, CON -1 sono interessate dal bene paesaggistico "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche" sottoposti agli indirizzi di cui all'art. 43, alle direttive di cui all'art. 44, alle prescrizioni di cui all'art. 46 delle NTA.
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): le aree comprese nel sottoambito operativo e in quello di interfaccia territorio-porto sono interessate da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura, nel dettaglio da "Aree soggette a vincolo Idrogeologico" sottoposti agli indirizzi di cui all'art. 43, alle direttive di cui all'art. 44 delle NTA.

- Struttura ecosistemica e ambientale

- Beni paesaggistici: l'area del Nuovo Piano Regolatore del Porto non è interessata da beni paesaggistici del suddetto sistema;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area funzionale INT-4 del Nuovo Piano Regolatore del Porto è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura, nel dettaglio da "Aree Umide" sottoposti agli indirizzi di cui all'art. 60, alle direttive di cui all'art. 61 e alle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 65 delle NTA.

- Struttura antropica e storico-culturale

- Beni paesaggistici: l'area del Nuovo Piano Regolatore del Porto non è interessata da beni paesaggistici del suddetto sistema;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): le aree funzionali Vd0-2, IND-pro-ta, IND-2, LOG, PRO-1, MUL2, IND-1, MUL-1 sono interessate da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura, nel dettaglio da "strada a valenza paesaggistica" sottoposti agli indirizzi di cui all'art. 86, alle direttive di cui all'art. 87, alle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all'art. 88 delle NTA.
Si evidenzia inoltre che la sola area funzionale INT-1 è confinante con un ulteriore contesto paesaggistico della suddetta struttura, nel dettaglio dalla "Città Consolidata" sottoposta agli indirizzi di cui all'art. 77, alle direttive di cui all'art. 78 delle NTA.

(CONCLUSIONI)

In riscontro alla nota della Sezione Urbanistica n. 8254 del 4.11.2016 in relazione al parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art 96 comma 1 lettera c delle NTA del PPTR sulla variante al PRG adottata dal Comune di Taranto per il Nuovo Piano Regolatore del Porto di Taranto, si ritiene di esprimere il parere favorevole con prescrizioni già espresse con DGR n. 1918 del 15.10.2013 e di seguito riportate:

"Al fine di perseguire un miglioramento dell'inserimento paesistico-ambientale della variante al PRG nel contesto paesaggistico, in riferimento alla colmata del tratto costiero a Nord di Punta Rondinella, previsto nell'area funzionale IND-pro-tra e alla colmata dell'Isola S. Nicolicchio, prevista nell'area funzionale SPO-1, si prende atto e si condivide quanto già richiesto nel parere della Soprintendenza sul Nuovo Piano Regolatore del Porto prot. n. 16480 del 06.10.2011 che considerando "i tratti costieri meritevoli di conservazione e tutela" ha chiesto all'Autorità Portuale di "aggiornare la proposta di piano introducendo le soluzioni già approvate e concordate per i suddetti siti". Pertanto si ritiene necessario:

- nell'area funzionale IND-pro-tra, così come rappresentato nelle fig. 5.13 a pag. 236 del Rapporto Ambientale, si provveda a definire compatibilmente con le funzioni ammesse nell'area, la ricomposizione

paesaggistica della colmata anche attraverso scarpate ed eventuali rilevati con l'insediamento di sistemi di macchia mediterranea, al fine di assicurare un profilo naturale della linea di costa tra la suddetta colmata e Punta Rondinella;

- *nell'area funzionale Sp0-1 così come rappresentato della fig. 5.13 a pag. 236 del Rapporto Ambientale, si provveda a salvaguardare la parte emersa dell'isola di San Nicolicchio, sia per le componenti botanico vegetazionali presenti che per quelle geomorfologiche.*

In riferimento alla Normativa Tecnica di Attuazione acquisita (marzo 2013) è necessario provvedere:

- *a modificare il comma dell'Art. 5.1 INT -1: ("la fruizione pubblica è esaltata con la continuità pedonale e ricreativa tra le due zone della sotto-area tramite costruzione di passerella aerea con luci ed altezza idonee per consentire la navigazione al di sotto del ponte S. Egidio"), prevedendo che la continuità pedonale tra la zona di Porto Napoli e la Città Vecchia di Taranto, al fine di salvaguardare la valenza panoramica e identitaria del sito, sia garantita attraverso una passerella aerea o altro dispositivo progettuale in grado di consentire la navigazione al di sotto del ponte S. Egidio e in posizione tale da non interferire o alterare, con la sua forma, dimensione e matericità, con la visione dell'esistente ponte in pietra e del suo rapporto con la città e con il mare.*
- *o ad integrare l'Art. 5.1 - "INT-1" con i seguenti indirizzi:*
 - *Gli interventi previsti nella darsena e nell'area INT-1 non devono comportare sostanziali modifiche allo skyline del sito, così come percepibile dal sistema di strade, assi e punti panoramici significativi presenti nel quartiere "Città Vecchia" e nel quartiere "Borgo". In particolare gli interventi non devono compromettere l'integrità visuale e la fruibilità visiva del paesaggio e dei peculiari valori identitari riconoscibili, con particolare riferimento al valore d'insieme delle relazioni tra le componenti antropiche, morfologiche, geologiche e di copertura del suolo. Tutti gli interventi devono dimostrare, attraverso l'uso di fotosimulazioni il corretto inserimento dell'intervento proposto nel contesto paesaggistico di riferimento.*
- *ad integrare l'Art. 5.3 - "MUL-1" con i seguenti indirizzi:*
 - *Gli interventi previsti nell'area MUL-1 non devono comportare sostanziali modifiche allo skyline del sito, così come percepibile dal sistema di strade, assi e punti panoramici significativi presenti nel quartiere "Città Vecchia" e nel quartiere "Borgo". In particolare gli interventi non devono compromettere l'integrità visuale e la fruibilità visiva del paesaggio e dei peculiari valori identitari riconoscibili, con particolare riferimento al valore d'insieme delle relazioni tra le componenti antropiche, morfologiche, geologiche e di copertura del suolo. Tutti gli interventi devono dimostrare, attraverso l'uso di fotosimulazioni il corretto inserimento dell'intervento proposto nel contesto paesaggistico di riferimento.*
- *ad integrare l'Art. 7.2 - "Tracciati stradali e ferroviari" con i seguenti indirizzi:*
 - *I piani e i progetti previsti per i tracciati stradali individuati nella Tav. C2.8 - Indicazione delle direttrici di viabilità interna - compatibilmente con le esigenze di operatività dello scalo, devono salvaguardare le visuali panoramiche sul mare e sulle aree di interesse ambientale (INT-2, INT-4) nonché mitigare gli impatti visivi ed ecologici delle altre aree funzionali nell'ambito portuale secondo gli indirizzi e i criteri progettuali corrispondenti delle Linee guida per qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture (Linee Guida 4.4.5 - scenario strategico) del PPTR.*
- *ad integrare l'Art. 7.9 - "Misure di salvaguardia ambientale" con i seguenti indirizzi:*
 - *I piani e i progetti previsti nelle aree funzionali a carattere produttivo/industriale/di servizio previsti nell'ambito portuale, devono garantire la qualità territoriale e paesaggistica per l'insediamento, la riqualificazione e il riuso delle attività produttive e delle infrastrutture, secondo le direttive e gli indirizzi delle "Linee Guida aree produttive ecologicamente e paesaggisticamente attrezzate APPEA" (Linee Guida 4.4.2 - scenario strategico), del PPTR.*
- *ad integrare l'Art. 7.6 - "Prescrizioni per i Piani esecutivi Città-Porto" con i seguenti indirizzi:*
 - *I piani e i progetti previsti per i sotto-ambiti INT-2 (punta Rondinella) e INT-4 (foce Tara), devono stabilire regole di valorizzazione, di conservazione e di consolidamento-ricostruzione delle aree, al*

fine di considerarle in un sistema di aree a valenza naturale connesso alla Rete Ecologica regionale di cui all'Elaborato 4.2.1 La Rete Ecologica regionale - scenario strategico dell'adottato PPTR.

- *ad integrare l'Art. 7.7- "Le aree verdi" con i seguenti indirizzi:*
 - *I piani e i progetti previsti delle aree verdi, devono a garantire la continuità ecologica con gli spazi aperti e con il territorio circostante e devono definire i criteri prestazionali e d'impianto costruttivi (densità e morfologia di impianto delle piantumazioni) in base al loro funzionamento specifico (barriere visive, antirumore e antipolveri, di compensazione all'inquinamento, ecc).*
- *ad integrare le NTA con specifici articoli relativi a:*
 - *Aree comuni e di servizio. Siano realizzati, compatibilmente con le esigenze di operatività dello scalo, nelle aree comuni e di servizio come individuate nella Tav. C2.7 - Definizione delle aree comuni e di servizio - opere di forestazione, barriere verdi e aree tampone per la mitigazione e compensazione, anche al fine di rafforzare le funzioni del parco CO2, previsto nell'area interessata dal PRP, dalla scenario strategico del Patto Città Campagna del PPTR (Elaborato 4.2.2 - scenario strategico).*
 - *Aree dismesse. Siano realizzati, compatibilmente con le esigenze di operatività dello scalo, nelle aree dismesse (parcheggi dismessi, aree dismesse nei fasci infrastrutturali stradali e ferroviari, aree marginali, aree residuali, ecc) interventi di rinaturalizzazione e ricomposizione paesaggistica"*

Si ricorda infine che i pioni esecutivi e gli interventi previsti dal Piano Regolatore Portuale, sono da assoggettare, ove ne ricorrano i presupposti, alle autorizzazioni e ai pareri di cui agli artt. 89 e 96 delle NTA del PPTR."

Ciò stante, resta evidente che l'attuazione degli interventi urbanistico-edilizi e la realizzazione delle relative opere ed insediamenti nell'ambito territoriale oggetto della Variante al PRG in argomento, sono subordinate all'adeguamento (ove non già eseguito) degli elaborati scritto grafici definitivi della Variante stessa alle prescrizioni complessive di cui alle più volte richiamate DGR 1918 del 15/10/13 ed alla nota istruttoria prot. 2315 del 30/03/17 della Sezione Tutela e Valorizzazione dei Paesaggio, e/o comunque alla puntuale esplicitazione scritto-grafica degli adeguamenti eseguiti.

C) ASPETTI URBANISTICI

Come già rappresentato al Comune di Taranto con la nota SUR prot. 8254 del 04/11/16, in ordine alla Variante al PRG in argomento si rileva quanto segue:

1) L'art. 5 della Legge 84/1994 e s.m.i. (in ultimo con D.Lgs. 169/2016), disponendo l'approvazione del piano regolatore portuale (PRP) da parte della regione interessata, previa conclusione della procedura VAS, prescrive che *"le previsioni del piano regolatore portuale non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti"* (comma 2).

2) Il Nuovo PRP del Comune di Taranto, adottato dal Comitato dell'Autorità Portuale con delibera n.12 del 30/11/07, risulta munito di Parere Motivato ex art. 15/co.2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., espresso con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia n.78 del 06/04/12 (BURP 64/2012), e di Parere Paesaggistico ex art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, espresso con Delibera della Giunta Regionale n.1918 del 15/10/13 (BURP 145/2013). I citati provvedimenti comprendono numerose e importanti prescrizioni, formulate anche in riferimento ai pareri e contributi acquisiti nell'ambito della consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, per i vincoli e le tutele sussistenti sul territorio interessato (Ministero BCA, Autorità di Bacino ecc.).

3) Con riferimento specifico ai contenuti del Nuovo PRP non conformi alla strumentazione urbanistica comunale vigente, i suddetti provvedimenti regionali rilevano la necessità dell'espletamento, da parte del Comune, dei correlati adempimenti procedurali per la Variante al PRG; pertanto il Comune di Taranto con la DCC n.123/2014 ha adottato la Variante al PRG per il Nuovo PRP (con la procedura ordinaria ai sensi dell'art. 16 della LR 56/1980) e con DCC n.5/2016 ha controdedotto, previe pubblicazioni degli atti adottati, alle osservazioni e ricorsi pervenuti al Comune stesso, e successivamente, con la nota prot. 137350 del 09/09/16, ha rimesso gli atti alla Sezione Urbanistica regionale per l'approvazione.

4) Per la Variante al PRG come sopra adottata è stata eseguita dal Comune la registrazione sul Portale

Ambiente della Regione Puglia, in riferimento alle condizioni di esclusione dalle procedure VAS di cui all'art. 7/co.2, lett. a, punto VIII del Regolamento Regionale 18/2013; con Atto Dirigenziale del Servizio Ecologia - Ufficio VAS n.149 del 22/04/15 è stata dichiarata la sussistenza delle predette condizioni di esclusione, sulla scorta di attestazione comunale prot. 26222 del 14/02/14 e di nota istruttoria prot. 2330 del 17/03/15 del Servizio Urbanistica - Ufficio Strumentazione Urbanistica.

Premesso quanto sopra, circa i contenuti specificamente urbanistici della Variante al PRG in argomento, dalla Relazione Generale si rileva che la stessa Variante, motivata in sostanza da necessità di adeguamento ed aggiornamento funzionale degli insediamenti, attività e strutture portuali, ed inoltre dal recepimento di vincoli e tutele di carattere ambientale, archeologico ecc. interessanti aree già ricadenti nel perimetro portuale, comporta la riclassificazione di tutto il compendio territoriale oggetto di studio (nel vigente PRG variamente tipizzato) come "Zona per servizi d'interesse pubblico - B2.10-Porto", disciplinata a norma dell'art. 29 delle NTA del vigente PRG (VG approvata con DR n.412 del 20/03/78, dichiarata conforme alla LR 56/1980 con DGR n.1185 del 23/03/89) e comprendente diverse destinazioni d'uso.

Appresso si riporta, per chiarezza espositiva, il citato art. 29:

“

Art. 29 - ZONA PER SERVIZI D'INTERESSE PUBBLICO (B2)

Entro i limiti delle aree e in corrispondenza dei punti organizzati espressamente distinti a mezzo dei simboli riportati sulla tavola grafica di progetto redatta in scala 1:5.000 sono realizzabili i servizi d'interesse pubblico appartenenti a una delle seguenti categorie, per ciascuna delle quali sono riportate le destinazioni d'uso ammesse ed è descritto il simbolo che le distingue sulle tavole:

(...)

B2.10 - PORTO - Attrezzature, edifici e spazi liberi organizzati a disposizione del traffico marittimo e delle attività ammesse nell'area portuale. La struttura del porto e la destinazione d'uso delle aree portuali quali risultano in linea di massima individuate nella planimetria della Variante Generale, debbono essere ulteriormente previste in un piano particolareggiato redatto dal Comune ovvero in un progetto globale di esecuzione, redatto dall'Ente preposto alla Gestione del Porto, da convenzionare a norma della Legge 6/8/1967 n.765. - Tuttavia il porto deve rispondere ai requisiti e prevedere solo le seguenti destinazioni d'uso:

- sistema portuale integrato dentro e ad occidente della rada;*
- dotazione di aree da garantire la plurifunzionalità della infrastruttura portuale in rapporto alle vocazioni industriali, agricole e terziarie del territorio jonico e alle interdipendenze interprovinciali e regionali;*
- destinazione delle aree alle sole attività portuali e in particolare possono esservi installate le attrezzature e gli impianti relativi alle sole seguenti attività e all'immagazzinamento delle relative merci:*
 - a) imbarco e sbarco passeggeri (cerchio contenente le lettere PA)*
 - b) imbarco e sbarco merci alla rinfusa (cerchio contenente le lettere PR)*
 - c) imbarco e sbarco merci in containers (cerchio contenente le lettere PC)*
 - d) imbarco e sbarco materiali industriali (cerchio contenente le lettere PD)*
 - e) imbarco e sbarco materiali liquidi (cerchio contenente le lettere PE)*
 - f) trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli e alimentari, imbarco e sbarco degli stessi e dei relativi prodotti di lavorazione (cerchio contenente le lettere PF)*
 - g) industrie cantieristiche e riparazioni navali (cerchio contenente le lettere PG)*

Il dimensionamento e la individuazione delle aree portuali a terra e risultanti da colmata a mare debbono soddisfare le suddette destinazioni d'uso e salvaguardare i valori ecologici e paesaggistici del territorio.”

Peraltro, come evidenziato nella stessa Relazione Generale, la suddetta riclassificazione riguarda una superficie inferiore rispetto a quella già perimetrata per il porto dal vigente PRG, in quanto escluse aree indicate come non suscettibili di edificazione (quali Punta Rondinella, area a valenza archeologica; l'area a

N.O. in prossimità del Fiume Tara ecc.), in riferimento al Parere Motivato VAS espresso con DD n.78/2012 ed al parere prot. 16480/2011 della Soprintendenza BAP.

Nel dettaglio, vengono indicate le seguenti superfici (a pag. 13 della Relazione Generale):

Tipizzazioni di PRG vigente:

A1	zona di verde di rispetto	11,56 Ha
A2	zona di verde vincolato	11,29 Ha
A3	zona speciale vincolata	7,84 Ha
A8	zona di parco territoriale	15,29 Ha
A13	zona di verde per l'industria	0,01 Ha
A14	zona di aree a parcheggio	3,16 Ha
B1	zona per attrezzature d'interesse collettivo	23,86 Ha
B2	zona per servizi d'interesse pubblico	531,21 Ha
B3	zona ferroviaria	34,51 Ha
D1	zona del centro storico città vecchia	1,28 Ha
	Strade	24,46 Ha
	Area totale	664,47 Ha

Tipizzazioni di Nuovo PRP:

B2.10 - art. 29 delle NTA del PRG, zona per servizi d'interesse pubblico	587,42 Ha
Area totale	587,42 Ha

Gli elaborati planimetrici della Variante rappresentano su vari supporti e scale cartografiche, in sovrapposizione, le previsioni del vigente PRG e la nuova perimetrazione di Variante al PRG.

D'altra parte, la DCC 123/2012 esclude dall'adozione "le opere che interessano gli interventi 'Tempo Rossa' (prolungamento del pontile petroli, serbatoi ed ogni altra opera relativa), con conseguente revisione dell'Atto di intesa Città-Porto di cui alla delibera di C.S. n.116/06, perfezionato con delibera di C.C. n.41/07"; negli elaborati trasmessi dette opere escluse dall'adozione non sono però individuate, come invece si ritiene necessario e si richiede al Comune in questa fase del procedimento, ai fini della esplicitazione univoca dei contenuti e degli effetti della Variante al PRG in argomento (fatto salvo l'esito dei correlati contenziosi e delle sentenze del TAR Lecce n.2132/2015 e n.2133/2015, nel prosieguo richiamati).

Nel merito dei profili strettamente urbanistici della Variante al PRG in argomento, con la nota SUR prot. 8254/2016 sono state richieste al Comune di Taranto le integrazioni ed i chiarimenti che di seguito si riportano, in uno alle correlate specificazioni fornite dal Comune con la nota prot. 111490/2017 ed alle consequenziali considerazioni e rilievi che si operano in questa fase del procedimento:

1. Perimetrazione del comprensorio portuale

Rilievi di cui alla nota SUR prot. 8254/2016

Per quanto riguarda le superfici escluse dalla nuova perimetrazione portuale, dell'estensione di (664,47 - 587,42 =) Ha 77,05, si chiede che le corrispondenti aree, in uno alla perimetrazione attualmente vigente del comprensorio portuale, siano adeguatamente esplicitate ed individuate sugli elaborati planimetrici e che siano puntualizzate le loro destinazioni urbanistiche (conformi al vigente PRG).

Specificazioni di cui alla nota comunale prot 111490/2017

"per quanto attiene alle superfici escluse dalla nuova perimetrazione portuale, dell'estensione di ha 77,05 si chiarisce che, come rappresentato nell'elaborato n. 5 (già trasmesso in precedenza), queste sono area che da Piano Regolatore Generale del 1974 erano destinate ad una previsione di ampliamento a mare per attività

portuali, mentre nella nuova previsione di PRP non saranno più realizzate, come si evince dall'elaborato n. 25 che rappresenta la proposta di Variante al Piano Regolatore Generale;"

Consequenziali considerazioni e rilievi che si operano in questa fase del procedimento

Si prende atto della specificazione del Comune di Taranto, circa la coincidenza delle superfici escluse dalla nuova perimetrazione portuale, dell'estensione di ha 77,05, a pregresse ipotesi del Piano Regolatore Generale del 1974 di ampliamento a mare per attività portuali, che nella nuova previsione di PRP non saranno più realizzate e pertanto soppresse.

2. Verifica degli standard per la residenza ex DM 1444/1968

Rilievi di cui alla nota SUR prot. 8254/2016

Anche per quanto riguarda le aree che nel vigente PRG presentano destinazione urbanistica a carattere di standard per la residenza ex DM 1444/1968 (per esempio: zone "A8 - parco territoriale", "A14 - parcheggio", "B1 - attrezzature d'interesse collettivo"), e per le quali si propone la riclassificazione nei termini indicati dalla Variante al PRG in esame, si chiede l'esplicitazione ed individuazione planimetrica delle aree stesse e la specificazione di come si intende provvedere al ripianamento del deficit risultante dalla riclassificazione.

Specificazioni di cui alla nota comunale prot. 111490/2017

"per quanto riguarda le aree che nella proposta di variante al PRG vengono variate e che rappresentano aree a standard ex D.M. 1444/68 si chiarisce che, con Delibera di C.C. 255 del 21/12/2015 (che si allega in copia alla presente - allegato 1) è stata effettuata una analisi ricognitiva di tipo quantitativo degli standard di P.R.G. presenti sul territorio, nel rispetto delle quantità previste dalla Legge 1150/1942 e del D.M. 1444/68, da cui si evince che sottraendo le aree compromesse (dove non vi è corrispondenza tra la previsione di P.R.G. e l'attuale destinazione caratterizzata dalle preesistenze edilizie) e gli standard già realizzati, vi è ancora ampio margine per consentire, sotto un profilo quantitativo, la dotazione minima degli standard per il limite massimo di 365.000 abitanti previsti dal P.R.G., considerato peraltro che allo stato attuale la città di Taranto conta circa 200.000 abitanti."

La DCC 255/2012, ad oggetto "Redazione del DPP di avvio del PUG LR 27/07/2001 n.20. Programma per la realizzazione dell'edilizia sociale residenziale LR n.12 del 21 maggio 2008. Prima analisi ricognitiva di tipo quantitativo degli standard di PRG nel rispetto delle quantità fissate dalla Legge 1150/1942 e dal DIM 1444/1968. Presa d'atto.", riporta in premessa la Relazione del Dirigente Urbanistica del Comune, che illustra le finalità ed i criteri adottati per l'analisi ricognitiva operata, evidenziando tra l'altro che:

"dall'analisi di ogni singola area emergerebbe, sottraendo le aree compromesse per effetto degli standard già realizzati o per la costruzione di fabbricati abusivi, che vi è ancora ampio margine per consentire, sotto un profilo meramente quantitativo, tutti gli insediamenti previsti dal vigente PRG (365.000 abitanti).

In realtà la condizione urbanistica del territorio comunale che si è venuta a configurare nel corso degli anni, è ben diversa da quella che si potrebbe ipotizzare leggendo i dati riportati in forma e/o modo generalizzato e quantitativo.

Per una popolazione che oggi si attesta intorno ad un numero di poco superiore ai 200.000 abitanti, la dotazione risulterebbe addirittura sovrabbondante."

Peraltro, la Relazione stessa rappresenta la necessità di successivi approfondimenti ed analisi qualitative puntuali, al fine di valutare le reali condizioni insediative del territorio (edificato e standard realizzati) e le zone ancora suscettibili di edificazione.

A corredo della DCC 255/2012 sono state rimesse la "Relazione tecnica illustrativa" e le "Schede informative - analisi delle singole destinazioni di piano con indicazione delle aree libere"; dai dati riportati in queste ultime risulta (superfici in ettari):

<u>destinazioni di PRG</u>	<u>“zone compromesse”</u>	<u>“zone libere”</u>
zona di verde vincolato A2 - E2	469,39	521,72
zona speciale vincolata A3 - E3	547,84	860,02
zona di bosco attrezzato A6 - E6	0	0
zona di aree dotate di veg. alto fusto A7 - E7	4,70	44,98
zona di parco territoriale AB - E8	107,75	302,64
zona di verde pubblico esistente A9 - E9	0,23	0
zona per parchi giochi e sports A10 - F1	179,29	337,67
zona di aree per l'istruzione A11 - F2	15,33	24,70
zona per attr. d'interesse comune A12 - F3	14,70	4,45
aree a parcheggio A14 - F4	40,50	107,12
zona della Salina Grande A15 - F5	0	881,48
zona per attr. d'interesse collettivo B1 - F6	104,54	247,65
zona per servizi d'interesse pubblico B2 - F7	36,75	498,63

Consequenziali considerazioni e rilievi che si operano in questa fase del procedimento

Dalla lettura dei dati sopra riportati e sulla scorta delle previsioni e norme del vigente PRG del Comune di Taranto, emerge quanto appresso:

- le zone “A2 - E2”, “A3- E3”, “A6 - E6” e “A7 - E7” sono caratterizzate propriamente come zone “E” (agricole-forestali) ex DM 1444/1968, interessate da vincoli speciali (archeologico; forestale; altri non indicati) e pertanto non utilmente computabili ai fini della verifica degli standard della residenza, ai sensi dell’art. 3 del medesimo DM 1444/1968;
- la zona “A8 - E8” (parco territoriale) e la zona “A15 - F5” (Salina Grande) sono caratterizzate propriamente come zone “F” ex DM 1444/1968 (art. 4, punto 5: parchi pubblici urbani e territoriali) e pertanto non utilmente computabili ai fini della verifica degli standard della residenza, ai sensi dell’art. 3 del medesimo DM 1444/1968;
- le zone “B1 - F6” e “B2 - F7” comprendono funzioni e destinazioni urbanistiche miste e disomogenee ed in particolare:
 - zona “B1 - F6”: religiose (B1.1), culturali (B1.2), sociali (B1.3), sanitarie (B1.4), amministrative (B1.5), annonarie (B1.6), grande distribuzione commerciale, mercati, supermercati ed ipermercati anche con residenze (B1.7), poste e telegrafi (B1.8), cimiteri (B1.9), altre attrezzature non specificate (B1.10), attrezzature tecnologiche (B1.11);
 - zona “B2 - F7”: universitarie (B2.1), scolastiche superiori (B2.2 e B2.3), ospedaliere (B2.4), assistenziali (B2.5), protezione civile (B2.6), istituti di pena e rieducazione (B2.7), caserme (B2.8), autoporto (B2.9), porto (B2.10), servizi stradali, terminals, autostazioni ecc. (B2.11), altri servizi non specificati (B2.12);
 pertanto dette zone sono solo parzialmente computabili utilmente ai fini della verifica degli standard della residenza, limitatamente alle aree con destinazioni propriamente corrispondenti ai servizi contemplati all’art. 3 del medesimo DM 1444/1968 (le relative specifiche superfici non sono indicate negli atti trasmessi);
- in prima approssimazione, computando unicamente le “zone libere” corrispondenti alle destinazioni propriamente conformi all’art. 3 del DM 1444/1968 (e cioè le zone: A10 - F1 = 337,67Ha; A11 - F2 = 24,70 Ha; A12 - F3 = 4,45 Ha; A14 - F4 = 107,12 Ha), risulta una superficie totale di Ha 473,94 di aree libere riservate a standard di previsione del PRG;
- d’altro canto, le “zone compromesse” -secondo quanto indicato in atti- comprenderebbero, oltre ad inficiamenti per edificazioni non conformi, anche standard già realizzati, di superficie non specificata.

Ciò rilevato, ai fini della compiutezza ed attendibilità della verifica degli standard per la residenza ex DM 1444/1968 (richiesta con la nota SUR prot. 8254/2016), da riferirsi necessariamente alla popolazione di previsione del vigente PRG pari a 365.000 abitanti, occorre determinare l’ammontare complessivo delle aree destinate a standard, quale sommatoria delle “zone libere”, degli standard esistenti nell’ambito delle “zone compromesse” e degli standard previsti nell’ambito delle altre zone miste in precedenza indicate, detratte inoltre le aree oggetto di riclassificazione con la presente Variante al PRG.

Quanto sopra, allo scopo di accertare la "tenuta" del PRG, per quanto attiene al soddisfacimento degli standard per la residenza ai sensi dell'art. 3 del DM 1444/1968 (almeno nella misura quantitativa di 18,00 mq/ab).

3. Verifica degli standard per le attività produttive ex art. 5 del DM 1444/1968

Rilievi di cui alla nota SUR prot. 8254/2016

Con riferimento alle prescrizioni di cui all'art. 5 del DM 1444/1968 "Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi", si chiede la verifica degli standard e la determinazione dei fabbisogni di spazi pubblici in funzione delle tipologie delle attività produttive insediate e proposte per ognuno dei "sotto-ambiti" previsti.

Specificazioni di cui alla nota comunale prot. 111490/2017

"per quanto riguarda la valutazione degli standard e la determinazione dei fabbisogni di spazi pubblici in funzione delle tipologie delle attività produttive insediate e proposte con riferimento a quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 1444/68 "Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi", si specifica che tali valori saranno determinati in funzione di quanto previsto dalla scheda B2.10 delle NTA del PRG per ogni singolo intervento (vedi allegato 2) e con facoltà di procedere con l'applicazione dell'art. 28/bis del D.P.R. 380/01 o con Permesso di Costruire Convenzionato;"

Consequenziali considerazioni e rilievi che si operano in questa fase del procedimento

Con la presente Variante al PRG l'intero ambito portuale viene unitariamente classificato come "Zona per servizi d'interesse pubblico - B2.10-Porto", disciplinata all'art. 29 delle NTA del vigente PRG ed alla corrispondente "scheda tecnica" contenente indici e parametri tecnici.

In particolare, il PRG prescrive "un piano particolareggiato redatto dal Comune ovvero un progetto globale di esecuzione, redatto dall'ente preposto alla gestione del porto, da convenzionare a norma della legge 6/8/1967 n.765", con le specifiche destinazioni d'uso elencate nel citato art. 29 (in precedenza riportato).

Circa la dotazione di aree a standard ex DM 1444/1968, la "scheda tecnica" prescrive:

- spazi a verde attrezzato: mq/mq 0,30;
- parcheggi pubblici: mq/mq 0,20.

Nella Variante al PRG detto ambito portuale è suddiviso in aree funzionali omogenee ("sotto ambiti"), con corrispondenti norme di attuazione.

Le attività previste nei "sotto-ambiti" comprendono, in molti casi, attività produttive a carattere Industriale, commerciale, direzionale e logistico.

Ciò stante, con riguardo alla richiesta regionale di verifica degli standard e di determinazione dei fabbisogni di spazi pubblici in funzione delle tipologie delle attività produttive insediate e proposte per ognuno dei "sotto-ambiti" previsti, non può ritenersi esaustivo il mero rinvio alla "scheda B2.10" del PRG (prospettato nella nota comunale prot. 111490/2017), richiedendosi viceversa, ai fini del rispetto del DM 1444/1968, fermo restando gli indici e parametri indicati nella citata scheda, che per ognuno dei predetti "sotto-ambiti", in ragione delle peculiari caratteristiche funzionali e fisiche e delle destinazioni presenti e previste, vengano specificati e prescritti univocamente sia lo strumento di attuazione (piano urbanistico di secondo livello, oppure attuazione diretta con permesso di costruire), sia la dotazione di aree a standard ex art. 5 del medesimo DM 1444/1968, punto 1 (per gli insediamenti industriali ed assimilabili) e punto 2 (per gli insediamenti commerciali e direzionali).

D) RICORSI ED OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI

Con la DCC n.5 del 25/01/16 viene esposto che a seguito dell'adozione della Variante al PRG (giusta DCC n.123 del 05/11/14) e della pubblicazione degli atti relativi, sono pervenuti al Comune i seguenti ricorsi ed osservazioni:

1. Ricorsi al TAR Lecce

- a) ricorso di Comandante Gennaro Cimaglia, Sig. Valentino Gennarini, Avv. Lara Polidori, Dott. Ugo Vittorio Carone e Sig. Giuseppe Scaglione, notificato in data 26/01/15;
- b) ricorso di ENI S.p.A., notificato in data 29/01/15;
- c) ricorso di Total E&P Italia S.p.A., Shell E&P Italia S.p.A., Mitsui E&P Italia B S.r.l., notificato in data 30/01/15;

2. Osservazioni

- a) osservazioni di Total E&P Italia S.p.A., Shell E&P Italia S.p.A., Mitsui E&P Italia B S.r.l., pervenuta in data 23/12/14 (prot. 189890 del 30/12/14);
- b) osservazioni di Autorità Portuale Taranto, pervenuta in data 30/06/15 (prot. 104785);
- c) osservazioni di Consorzio Area Sviluppo Industriale Taranto, pervenuta in data 17/07/15 (prot. 115981 del 20/07/15).

Determinazioni comunali

Le determinazioni assunte in merito dal Comune con la DCC 5/2016, sulla scorta dell'istruttoria e della relazione dei competenti uffici comunali, sono le seguenti testuali:

““ (...)

5. Di prendere atto dei ricorsi presentati di seguito riportati:

- a.(...)(All. 02);
- b.(...)(All. 03);
- c.(...)(All. 04);

che vengono allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

6. Di prendere atto delle Sentenze passate in giudicato, pronunciate dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, di Lecce - Sezione Prima n. 2132/2015 (All. 05), sul ricorso numero di registro generale 314 del 2015 proposto da Eni S.p.A. e n. 2133/2015 (All. 06), sul ricorso numero di registro generale 313 del 2015 proposto da Total E&P Italia S.p.A. (Total); Shell Italia E&P S.p.A. (Shell); Mitsui E&P Italia B S.r.l. ("Mitsui"), avverso la delibera di Consiglio Comunale n. 123 del 2014, che vengono allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, per tutte le motivazioni riportate nelle stesse sentenze, per cui:

- a. viene considerato indebito l'inserimento nella delibera n. 123/2014 di ogni riferimento riferito ai serbatoi ed alle opere accessorie del progetto "Tempo Rossa";
- b. é stata annullata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 2014 per illegittimità "nella parte in cui il Comune, ha escluso dalla variante al PRG di Taranto le opere relative al prolungamento del pontile relativo al progetto Tempo Rossa ed assorbito ogni altro profilo";

7. Di prendere atto che ad oggi non risulta in atti, alcun giudicato su ricorso presentato pendente dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, di Lecce dal Comandante Gennaro Cimaglia ed altri;

8. Di prendere atto delle osservazioni pervenute di seguito riportate:

- a. (...) (All. 07);
- b. (...) (All. 08);
- c. (...) (All. 09);

9. Di ritenere le osservazione di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 8) non più attuali e superate, in quanto assorbite ed accolte nel contenuto delle sentenze n. 2132/2015 (All. 05) e n. 2133/2015 (All. 06) emesse dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, di Lecce - Sezione Prima;

10. Di ritenere l'osservazione di cui alla lettera c). del precedente punto 8) presentata dal Consorzio Area Sviluppo Industriale di Taranto non accoglibile, in quanto, preso atto di quanto segnalato, essa risulta tesa a specificare e consolidare situazioni di fatto e di diritto non ancora definite sia sotto il profilo amministrativo che civilistico, peraltro non intaccati dalla variante adottata, non rilevanti sotto il profilo urbanistico; (...)"

Determinazioni che si assumono in sede regionale

1. Per quanto attiene ai ricorsi al TAR Lecce segnalati, due dei quali già decisi con sentenze definitive n.2132/2015 e n.2133/2015, non si entra nel merito degli stessi, in quanto afferenti a procedimenti

giudiziari, non suscettibili di valutazioni in questa sede.

2. Per quanto attiene alle osservazioni, si prende atto in toto di quanto responsabilmente determinato al riguardo dal Comune di Taranto giusta DCC 5/2016, che in particolare ha ritenuto:
 - le osservazioni 2/a (Total ecc., prot. 189890/2014) e 2/b (Autorità Portuale Taranto, prot. 104785/2015) superate, in quanto assorbite ed accolte nel contenuto delle sentenze TAR Lecce n.2132/2015 e n.2133/2015, e dunque non suscettibili di valutazioni in questa sede;
 - l'osservazione 2/c (Consorzio Area Sviluppo Industriale Taranto, prot. 115981/2015) non accoglibile, in quanto tesa a specificare e consolidare situazioni di fatto e di diritto non ancora definite sia sotto il profilo amministrativo che civilistico, non interessate dalla variante adottata e non rilevanti sotto il profilo urbanistico.

CONCLUSIONI DELL'ISTRUTTORIA REGIONALE

Con le prescrizioni e condizioni di cui ai precedenti punti A, B e C, per la Variante al PRG in oggetto si ritiene di proporre il rilascio del parere di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 96.1.C delle NTA del PPTR, e l'approvazione con prescrizioni, ai sensi dell'art. 16/co. 10° della LR 56/1980.

Per quanto attiene ai ricorsi ed alle osservazioni presentate, si ritiene di proporre le determinazioni specificate al precedente punto D, conformemente alle determinazioni assunte in merito dal Comune di Taranto giusta DCC 5/2016.

Tutto ciò premesso, sulla scorta delle sopra esposte risultanze istruttorie, in toto condivise, si propone alla Giunta il rilascio del parere di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 96.1.c delle NTA del PPTR, e l'approvazione con prescrizioni, ai sensi dell'art. 16/co. 10° della LR 56/1980, della Variante al PRG per il nuovo Piano Regolatore Portuale del Comune di Taranto, adottata con DCC n.123 del 05/11/14.

Quanto innanzi, con le prescrizioni e condizioni di cui complessivamente ai precedenti punti A (per gli aspetti ambientali e vincoli territoriali), B (per gli aspetti paesaggistici) e C (per gli aspetti urbanistici), rispetto alle quali il Comune di Taranto si deve determinare con deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 16/co. 11° della LR 56/1980.

Per quanto attiene ai ricorsi ed alle osservazioni presentate, si propone di assumere le determinazioni specificate al precedente punto D, conformemente alle determinazioni assunte in merito dal Comune di Taranto giusta DCC 5/2016.””

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lettera "d)" della LR n.7/97.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LR 28/2001 e s.m.i.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- **DI FARE PROPRIA** la relazione dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale, nelle premesse riportata;

- **DI RILASCIARE** il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96.1.c delle NTA del PPTR, sulla Variante al PRG per il nuovo Piano Regolatore Portuale del Comune di Taranto, adottata con DCC n.123 del 05/11/14, con le prescrizioni di cui alla DGR 1918 del 15/10/13 ed alla nota istruttoria prot. 2315 del 30/03/17 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
- **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art.16/co. 10° della LR 56/1980, per le considerazioni e motivazioni di cui alla relazione in premessa, la Variante al PRG del Comune di Taranto di cui sopra, con le prescrizioni e condizioni di cui complessivamente ai precedenti punti A (per gli aspetti ambientali e vincoli territoriali), B (per gli aspetti paesaggistici) e C (per gli aspetti urbanistici), riportati nella stessa relazione in premessa e che qui si intendono, per economia espositiva, integralmente trascritti;
- **DI DETERMINARSI**, in ordine ai ricorsi ed alle osservazioni presentate, nei termini specificati al precedente punto D, conformemente alle determinazioni assunte in merito dal Comune di Taranto giusta DCC 5/2016;
- **DI INVITARE** il Consiglio Comunale di Taranto ad adottare, ai sensi dell'art. 16/co. 11° della LR 56/1980, le proprie determinazioni in merito alle prescrizioni e condizioni complessivamente introdotte d'ufficio negli atti della Variante al PRG in argomento;
- **DI RISERVARSI**, ad esito dell'esame delle suddette determinazioni comunali ex art. 16/co. 11° della LR 56/1980, l'assunzione della deliberazione di giunta regionale di approvazione definitiva della Variante al PRG in argomento, a cui resta subordinata l'entrata in vigore della Variante stessa;
- **DI DEMANDARE** alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Taranto, per gii ulteriori adempimenti di competenza;
- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO